

Comune di Inzago



NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA

Regolamento di polizia urbana

Redatto da: *Giulio Ferrandi* *30/12/2014*
Area Servizi alla Città

Verificato da: *Benigno Calvi* *21/03/2015*
Sindaco

Approvato da: *Consiglio Comunale*
Delibera n. 31 del 03/07/2015

Aggiornato da: *Consiglio Comunale*
Delibera n. ... del

Scopo

Questo documento descrive gli obiettivi del Regolamento “*Norme per la civile convivenza – regolamento di polizia urbana*”, indica le modalità per raggiungerli e per valutarne i risultati. Inoltre descrive in dettaglio il processo di gestione definendo le modalità tecniche ed organizzative con cui il Regolamento verrà applicato.

Applicabilità

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno una validità per tutti i cittadini e sono state liberamente definite in coerenza con il sistema di gestione dell’Ente.

Riferimenti

Interni

“Regolamento concessioni aree pubbliche spettacoli viaggianti”, approvato con D.C.C. n° 121 del 17/05/2000 (circhi).

Esterni

- D.Lgs.31/03/1998 n.112 art. 158 c.2, art. 159 c. 2
- D.L. 30/04/92 n. 285, art. 20 e 21 (circolazione stradale)
- Codice Penale, art. 703 (incendi), art. 650 (carovane), artt. 659 e 665 (spettacoli all’aperto)
- Codice Civile, art. 403 (minori abbandonati)
- Codice della Strada art. 20, 21, 23.
- L. 5.3.1990, n. 46 (dichiarazioni di conformità impianti)
- T.U.L.P.S. artt. 9 e 10 (revoca autorizzazione), artt. 25, 26 e 27 (processioni e manifestazioni), art. 57 (installazioni luminose), art. 110, comma 1 (regole giochi), comma 6 (divieto di gioco ai minori), art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis (sanzioni)
- L. 24/11/1981, n. 689, art. 13 (oggetti vietati alla vendita), art. 18 (ricorsi), art. 8 bis e 11 (sanzioni), art. 20 (sequestro)
- D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114, art. 22 (vendita porta a porta)
- D.P.R. 8/2/1954 n. 320, art. 83 (Regolamento di polizia veterinaria)
- L.R. 30/12/2009, n. 33, art. 105 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
- L. 150/1992 art. 6 (spettacoli con animali)
- legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- legge n. 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 82
- L. R. 2 febbraio 2010, n. 6
- DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) art. 50, comma 7 (orari aperture sale giochi), art. 7 bis (sanzioni)
- L.R. 21 ottobre 2013, n. 8, art. 5 (sale giochi), art. 10 (sanzioni)
- D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274 (sale giochi)
- D.P.C.M. 215/1999 e s.m.i. (limiti rumorosità)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Servizio di Polizia Urbana.....	5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	5
Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni.....	6
Art. 4 - Vigilanza.....	6
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO.....	7
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	7
Art. 5 - Disposizioni generali.....	7
Art. 6 - Prevenzione dei danneggiamenti: comportamenti vietati.....	7
Art. 7 - Altre attività vietate	8
Art. 8 - Pericoli di incendi – accensioni pericolose	9
Art. 9 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati- edilizia residenziale pubblica, rimozione della neve.....	10
CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	11
Art. 10 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro.....	11
Art. 11 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere. Nettezza del suolo e dell'abitato.....	11
Art. 12 - Rifiuti	12
Art. 13 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	12
Art. 14 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico.....	13
Art. 15 - Attività di volantinaggio	13
Art. 16 - Pubblicità sonora.....	14
Art. 17 - Affissioni e manifesti in genere.....	14
Art. 18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie	15
Art. 19 - Occupazioni per depositi, cantieri edili o simili e scavi.....	15
Art. 20 - Occupazioni temporanee in piazza Maggiore.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
Art. 21 - Manutenzione delle facciate degli edifici.....	17
Art. 22 - Tende su facciate di edifici	17
Art. 23 - Divieto di accampamento di carovane, roulotte e camper	17
Art. 24 - Illuminazione straordinaria	18
Art. 25 - Limitazioni nell' uso dell' acqua potabile	18
Art. 26 - Corsi d'acqua.....	18
Art. 27 - Disposizioni sul verde pubblico.....	19
Art. 28 - Disposizioni sul verde privato	19
CAPO III - DISCIPLINA DEI MESTIERI E DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE - MESTIERI E ATTIVITÀ DI STRADA.....	20
Art. 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	20
Art. 30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi	20
Art. 31 - Divieto di esposizione e vendita di merceologia inneggiante alla cultura nazifascista.....	20
Art. 32 - Mestieri ambulanti - Disposizioni generali.....	20
Art. 33 - Operatori del proprio ingegno.....	20
Art. 34 - Attività artistiche di strada	21
Art. 35 - Vendita porta a porta.....	21
Art. 36 - Processioni, manifestazioni	22
CAPO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	23
Art. 37 - Disposizioni generali.....	23
Art. 38 - Lavoro notturno	23
Art. 39- Abitazioni private.....	23
Art. 40 - Spettacoli e intrattenimenti.....	24
Art. 41- Strumenti musicali	24
Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto.....	25
Art 43 - Accattonaggio e questue	25
CAPO V - MANTENIMENTO, CONDUZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	26
Art. 44 - Cani e animali di altre specie	26
Art. 45 - Utilizzo degli animali in spettacoli e altri intrattenimenti	27
CAPO VI - SALE GIOCHI E ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO	29

<i>Art. 46 - Adempimenti amministrativi</i>	<i>29</i>
<i>Art. 47 - Validità ed efficacia dei titoli abilitativi.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 48 - Somministrazione nelle sale giochi.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 49 - Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 50 - Requisiti strutturali e distanze</i>	<i>31</i>
<i>Art. 51 - Locali di esercizio.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 52 - Dotazione di parcheggi.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 53 - Requisiti igienico-sanitari.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 54 - Vigilanza e sanzioni</i>	<i>32</i>
<i>Art. 55 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 56 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori</i>	<i>34</i>
<i>Art. 57 - Trattamenti e Accertamenti Sanitari Obbligatori.....</i>	<i>35</i>

TITOLO IV PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 36

<i>Art. 58 - Sistema sanzionatorio, competenze attuative e gestionali</i>	<i>36</i>
<i>Art. 59 - Sanzioni.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 60 - Abrogazioni.....</i>	<i>37</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Servizio di Polizia Urbana

1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall' art. 158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2) Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti dall'art. 159 c. 2 del Lgs.31/03/1998 n. 112.

L'attività di polizia urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e di Regione Lombardia, dello Statuto Comunale, del presente regolamento, nonché in esecuzione di ordinanze e prescrizioni del Sindaco e/o del Responsabile del Servizio nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, anche a specificazione degli obblighi in essi contenuti o in attuazione dei principi generali desumibili dalla legge o dai regolamenti medesimi.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'Art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) **sicurezza urbana e pubblica incolumità**: vista come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;

b) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, tutela ambientale**: ossia tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano decoroso e tutelino l'ambiente;

c) **pubblica quiete e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nelle normali occupazioni, sia nel riposo;

d) **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative**: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

e) **sale giochi e altre attività in materia di apparecchi di intrattenimento**: disciplina l'apertura delle sale giochi puntando a prevenire il gioco d'azzardo patologico, regolamentando lo svolgimento dell'attività e vietandone l'apertura fino a una determinata distanza dalle scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, centri di ritrovo.

f) **mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone**: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune

intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione di illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni

1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima, salvo diversa indicazione del presente regolamento.

2) Le autorizzazioni e concessioni potranno contenere particolari prescrizioni.

3) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione alle attività che si intendono esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5) Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni in esse subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 4 - Vigilanza

1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli addetti del Corpo di Polizia Locale, a tutti gli organi di Polizia Giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri addetti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.

2) Gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri addetti indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 5 - Disposizioni generali

- 1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie e disturbo.
- 3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade affollate.
- 4) E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine.
- 5) È considerato suolo pubblico ogni spazio di proprietà o di uso pubblico libero e/o aperto al pubblico transito. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento di Polizia Urbana e dalle disposizioni circa la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e fatte salve altresì le disposizioni di legge sulla circolazione stradale (art. 20 e 21 D.L. 30/04/92 n. 285), ogni occupazione di suolo pubblico, nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante, deve essere autorizzata dall'Ufficio competente. Fanno capo al concessionario tutte le responsabilità civili e penali derivanti da accadimenti conseguenti all'occupazione stessa.
- 6) Qualunque impedimento sul suolo pubblico, anche se autorizzato, deve, ove sia il caso, essere munito di ripari od accorgimenti atti ad impedire qualsiasi pericolo o danno e di idonee segnalazioni.
- 7) Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba si debbono porre un numero sufficiente di segnali luminosi atti ad indicare il pericolo in modo che siano ben visibili anche da lontano.
- 8) L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale degli addetti della Polizia Locale.
- 9) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 6 - Prevenzione dei danneggiamenti: comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e incolumità personale e del decoro dell'ambiente è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi

eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti e da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;

f) praticare giochi di ogni genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza sindacale;

h) effettuare operazioni di lavaggio e manutenzione dei veicoli sul suolo pubblico;

i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

k) impedire con veicoli o altro, l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 7 - Altre attività vietate

1) A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, fatti salvo in caso di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico, è subordinato alla relativa autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, o insudiciamento

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 8 - Pericoli di incendi – accensioni pericolose, fuochi d'artificio

1) Nell'abitato e nelle sue adiacenze nessuno può, senza licenza del Sindaco in qualità di Autorità locale di pubblica sicurezza, accendere falò, fuochi artificiali, lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme, sparare con armi da fuoco né in genere fare accensioni o esplosioni pericolose.

I contravventori saranno soggetti alla sanzione ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale.

2) Nei campi e nei boschi è vietato dar fuoco alle stoppie prima del 15 settembre di ogni anno e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Rispettate le condizioni di cui sopra, in ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

3) E' vietato, senza l'autorizzazione di P.S. rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa, l'utilizzo di prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F3 e F4 del D. Lgs. N. 123/2015.

4) E' altresì vietato l'utilizzo degli articoli pirotecnici della categoria F2 di cui al D. Lgs. N. 123/2015

- in luoghi e nei giorni dove si svolgono manifestazioni e/o vi è affollamento/assembramento delle persone;
- ad una distanza non inferiore a metri 200 da ospedali, case di cura e di riposo, ricoveri ed allevamenti di animali, da aree boschive e/o a rischio incendio;
- lanciare i petardi da terrazze e balconi.

5) E' vietato l'utilizzo di fuochi pirotecnici, senza rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulle etichette e le prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 123/2015.

6) I genitori e tutori di minori, vigileranno sul corretto uso dei dispositivi, sul rispetto delle istruzioni ed evitare che i minori raccolgano dispositivi inesplosi.

7) In occasione dello svolgimento di spettacolo pirotecnico, i proprietari di animali da affezione, vigileranno e si attiveranno affinché il disagio degli animali, determinato dagli scoppi, non causi danni alle persone e degli animali stessi.

8) I fuochi d'artificio della categoria F1 e F2 di cui al D. Lgs.123/2015, possono essere utilizzati fino alle ore 22:00 nel rispetto della quiete pubblica e privata, ad eccezione del 31 dicembre che possono proseguire fino alle ore 2:00 del 1 gennaio; mentre gli spettacoli pirotecnici, soggetti ad autorizzazione di P.S., devono terminare entro le ore 24:00 ad eccezione del 31 dicembre che possono proseguire fino alle ore 2:00 del 1 gennaio.

9) E' vietata la vendita di articoli pirotecnici senza il marchio [CE], ai minori di anni 14 i fuochi d'artificio della categoria F1 e ai minori di anni 18 i fuochi d'artificio della categoria F2.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00, mentre le violazioni ai commi successivi, ove il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 9 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati- edilizia residenziale pubblica, rimozione della neve

1) Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in modo tale da prevenire pericoli, cadute, allagamenti

Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi, e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

2) E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari, o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo e di rimuoverla dal marciapiede antistante la proprietà privata e/o dei locali in uso ad attività lavorative. In caso di gelate dovranno provvedere a spargere materiale idoneo ad impedire lo sdruciolamento.

3) Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da tetti, terrazze e cortili non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

4) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, detta operazione deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

5) Canali di gronda ed i tubi di scolo delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

6) L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte, secondo la normativa vigente, anche ai fini di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

7) E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. I locali adibiti abusivamente a dimora o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose saranno sgomberati tramite ordinanza del Sindaco

8) In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

9) La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero.

10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 10 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene, e pubblico decoro che rappresentano i presupposti necessari per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio.

3) E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, cattivi odori o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art. 11 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere. Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice penale e l'applicabilità di norme speciali, in luogo pubblico o aperto al pubblico uso, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde nonchè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

4) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono collaborare con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

5) Eventuali contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

6) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in contenitori conformi alle prescrizioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 12 - Rifiuti

1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere rinchiusi negli appositi contenitori e depositati all'esterno dell'abitazione non prima del tramonto del giorno antecedente alla raccolta.

2) Nel caso in cui i contenitori di cui al comma 1 dovessero rompersi e dovessero disperdersi i rifiuti sul suolo, il proprietario ha l'obbligo di ripulire immediatamente il luogo.

3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4) In considerazione della elevata valenza, economica ed ecologica le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo, bensì conferiti all'apposita stazione ecologica.

6) È vietato depositare nei contenitori residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali che devono essere invece smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

7) Le macerie provenienti da lavori edili devono essere conferite direttamente alle discariche autorizzate, a cura di chi esegue i lavori, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) 2) 3) 4) 5) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 13 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1) Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

2) Quando vi sia tale necessità ed ove dette operazioni comportino ingombro del suolo pubblico con problemi di viabilità occorre ottenere un'autorizzazione dal responsabile del Servizio di Polizia Locale che potrà imporre particolari prescrizioni.

3) Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

4) Effettuate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 14 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio (dehors) con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro può essere concessa davanti ai negozi ed esercizi pubblici soltanto a favore dei gestori degli stessi.

2) Nella concessione, rilasciata previo pagamento della relativa tassa, sarà precisato il periodo orario della concessione stessa.

3) Tutte le strutture che occupano il suolo pubblico, devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza.

4) I marciapiedi e le banchine possono essere occupati a condizione che sia riservato uno spazio sufficiente alla circolazione pedonale e di ogni altro soggetto svantaggiato, di almeno 90 cm.

5) Il responsabile del Servizio può negare la concessione, sebbene le anzidette misure minime fossero rispettate, quando lo richiedano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. Per motivi di interesse generale o perché vengano meno le condizioni di sicurezza, di decoro e di igiene, o nel caso in cui il titolare adibisca le strutture ad uso diverso rispetto al contenuto dell'autorizzazione, il responsabile del Servizio può, in qualsiasi momento chiedere la rimozione delle strutture autorizzate, anche su semplice avviso, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimento di qualsiasi genere o tipo.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 15 - Attività di volantinaggio

1) La distribuzione di volantini sul territorio comunale, ad eccezione della propaganda politica ed elettorale, è subordinata alla presentazione di istanza di autorizzazione, con il modulo predisposto dall'ufficio comunale, al protocollo comunale. La stessa deve pervenire almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e sarà rilasciata dopo aver versato la relativa imposta.

2) Durante l'attività di volantinaggio è, in ogni caso, vietato:

- il getto o l'abbandono di volantini lungo le strade;
- la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- la collocazione dei volantini sui veicoli in sosta.

3) Il personale addetto alla distribuzione deve essere provvisto di copia di autorizzazione e di un giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

4) Qualora non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti, di cui al comma precedente, il responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare dell'autorizzazione, ovvero il richiedente.

5) In caso di volantaggio in assenza di autorizzazione, i responsabili sono puniti ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.

6) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 16 - Pubblicità sonora

1) La pubblicità fonica, ad eccezione della propaganda politica ed elettorale, è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dietro pagamento della relativa tassa.

2) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal piano di zonizzazione acustica e, in ogni caso, non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.

3) I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell' art.23 del Codice della Strada.

Art. 17 - Affissioni e manifesti in genere

1) È vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dal Comune.

2) È vietato, altresì, stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare le bacheche adibite alle affissioni; applicare manifesti e adesivi sui pali della pubblica illuminazione, sui cartelli stradali, sulla paline semaforiche e su parti di immobili privati.

3) Striscioni, manifesti e cartelli, indipendentemente dal loro formato, affissi in concomitanza con matrimoni, eventi sportivi o altro, dovranno essere rimossi, a cura di chi li ha collocati, entro 48 ore dallo svolgimento dell'evento. Qualora gli stessi costituiscano pericolo per la circolazione o l'incolumità pubblica o esprimano contenuti di dubbio gusto, dovranno essere rimossi immediatamente da chi li ha posizionati. In caso di impossibilità all'identificazione degli autori del posizionamento, verranno fatti rimuovere dagli organi di Polizia accertatori.

4) La rimozione delle affissioni non conformi deve essere eseguita dal contravventore, se identificato, o dall'obbligato in solido individuato nell'oggetto dell'affissione; in caso contrario gli stessi verranno rimossi dai servizi tecnici del Comune.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 18 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
- 3) L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
- 4) Nell'autorizzazione saranno inserite tutte le prescrizioni da osservarsi anche in ordine alle località vietate in attuazione alle eventuali disposizioni comunali vigenti, in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni o drappi dovrà essere solido e sicuro.
- 4) Le cose servite a realizzare il fatto sanzionato possono costituire oggetto di sequestro cautelare e di confisca amministrativa.
- 5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli addobbi allestiti in occasione delle feste patronali, ricorrenze religiose e di cerimonia funebre.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 19 - Occupazioni per depositi, cantieri edili o simili e scavi

- 1) Chi deve occupare il suolo pubblico o privato aperto al pubblico con cantieri, con cantieri edili, deposito di materiale, impalcature, ponteggi, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale, oppure deve eseguire lavori di scavo, deve presentare istanza all'ufficio Polizia Locale, tramite l'ufficio Protocollo, con l'indicazione del luogo, della superficie da occupare, del periodo di occupazione almeno 7 giorni prima dalla data prevista per l'occupazione, fatti salvi casi di oggettiva urgenza.
- 2) Accertato che nulla osti, l'ufficio di Polizia Locale, provvederà al rilascio dell'autorizzazione e, se necessario, di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, con tutte le prescrizioni che il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.
- 3) L'area oggetto di autorizzazione, dovrà essere opportunamente segnalata a cura e spese del richiedente, secondo la necessaria segnaletica stradale verticale e orizzontale.
- 4) Le occupazioni della sede stradale ricadono nelle previsioni degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada .
- 5) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego e copia del piano di montaggio e smontaggio (Pi.M.U.S.). Le impalcature ed i ponteggi dovranno essere opportunamente cintati con reti o altri ripari idonei, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito. Qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruito a galleria, col soffitto

in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti. Dovrà inoltre essere installata apposita segnaletica di delimitazione ed essere sufficientemente illuminato. Gli spigoli dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle sanzioni previste da specifiche norme di legge.

Art. 20 - Occupazioni temporanee in piazza Maggiore

1) Per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni e di consultazioni politiche-amministrative, se inferiori a 10 mq., sono gratuite. In tal caso deve essere inviata comunicazione al Comando di Polizia Locale, anche in via telematica, almeno 24 ore prima dell'occupazione.

2) Se l'occupazione supera i 10 mq. e/o il periodo consentito di cui al successivo comma 4, oppure, se la richiesta esula i temi di cui al comma 1), dovrà essere richiesta autorizzazione al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tributi almeno 7 giorni prima da presentare all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.

3) Nella richiesta di autorizzazione e/o nella comunicazione oltre alle giornate di occupazione, dovranno essere indicate anche la motivazione e le generalità della persona richiedente/responsabile.

4) Trattandosi di occupazione temporanea, deve essere limitata nel tempo: una giornata o un fine settimana (sabato e domenica) da indicarsi esplicitamente al momento della comunicazione o della richiesta di autorizzazione.

5) Al termine del periodo di occupazione dovranno essere rimossi cartelli, banchetti, supporti in legno o metallo o altro. Per l'esposizione di manifesti, striscioni o simili, gli utilizzatori devono servirsi di supporti adeguati evitando di utilizzare arredi urbani, alberi e supporti improvvisati.

6) L'occupazione dovrà riguardare esclusivamente il tratto adiacente la strada compreso tra l'entrata della Chiesa di San Rocco e l'impianto rotante.

7) Nel caso in cui la piazza sia già occupata per altre manifestazioni e la stessa renda incompatibile altra occupazione temporanea, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare uno spazio alternativo.

8) Qualora alla scadenza dell'occupazione non si provveda alla rimozione delle strutture posizionate vi provvederà l'Ufficio Tecnico Comunale e il materiale sarà oggetto di confisca.

9) E' fatto espressamente divieto di posizionare materiale sul suolo pubblico diverso da quanto previsto dall'articolo 1); qualsiasi altra forma di informazione politica deve essere collocata negli appositi spazi preposti a tale scopo.

10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla immediata rimozione di qualsivoglia materiale collocato su suolo pubblico e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 21 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e di colorazione.

2) Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 22 - Tende su facciate di edifici

1) Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tipologia e colore conformi alle normative vigenti, previo progetto da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale che si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

2) Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero la cui collocazione è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

3) La collocazione di tende sulle facciate di edifici al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale. La sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo dovrà in ogni caso non superare la larghezza del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20. Per quelle dei piani superiori la sporgenza non dovrà superare il metro. Per le tende solari a copertura di balconi o terrazzi la sporgenza non potrà superare la profondità del balcone o del terrazzo.

4) Le diverse misure stabilite nel presente articolo potranno essere ridotte al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 23 - Divieto di accampamento di carovane, roulotte e camper

1) È fatto assoluto divieto di sosta e accampamento, con sgombero immediato, su tutto il territorio comunale ed aree pubbliche di roulotte, caravan, camper, case mobili, tende e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione con lo scopo di campeggio e attendamento.

2) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.

3) Non ottemperandosi alla ingiunzione di sgombero si provvederà alla rimozione forzata con l'impiego della forza pubblica e alla denuncia all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 24 - Illuminazione straordinaria

- 1) L'installazione di illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. è concesso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico mediante il rilascio della licenza di cui all' art. 57 T.U.L.P.S., a seguito di presentazione di regolare domanda, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2) Il richiedente dovrà allegare la "dichiarazione di conformità" di un elettricista abilitato ai sensi della legge 5.3.1990, n. 46, attestante la regolarità dell'installazione dell' impianto.
- 3) Il comando di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene la viabilità.
- 4) Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile nè civilmente nè penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivati da installazioni autorizzate.
- 5) Per motivi contingenti, il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta delle autorità comunali, le installazioni autorizzate.
- 6) Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione delle luminarie e dei sostegni. La licenza del responsabile del Servizio è in ogni caso rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
- 7) Le installazioni luminose effettuate senza aver chiesto ed ottenuto la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S. sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 703 del codice penale.

Art. 25 - Limitazioni nell' uso dell' acqua potabile

- 1) Per prevenire problemi di abbassamento di pressione nelle civiche condotte di distribuzione dell'acqua potabile sul territorio comunale, salvo diversa direttiva dell'Autorità locale, a far tempo dal 15 giugno e sino al 15 settembre di ogni anno è vietato, dalle ore 8.00 alle ore 21,00, l'utilizzo dell' acqua potabile per l'irrigazione dei giardini e degli orti.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 26 - Corsi d'acqua

- 1) Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo del Naviglio Martesana e degli altri corsi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno, salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - c) svolgere attività ludiche o di altro tipo, anche temporaneamente, senza previa autorizzazione;
 - d) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - e) gettare rifiuti.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 27 - Disposizioni sul verde pubblico

1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- c) calpestare le aiuole;
- d) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2) Chi procura danni alle aree verdi e alberate ha l'obbligo del ripristino, in caso di omissione procederà il Comune addebitando le spese al trasgressore.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 28 - Disposizioni sul verde privato

1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami cosicché sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2) È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose; la disposizione vale anche per il verde condominiale.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

CAPO III - DISCIPLINA DEI MESTIERI E DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE - MESTIERI E ATTIVITÀ DI STRADA

Art. 29 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1) Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi

1) Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo o intralcio per forma, materiale e posizionamento.

2) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

3) E' vietata esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori molesti.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00 con l'obbligo della rimozione.

Art. 31 - Divieto di esposizione e vendita di merceologia inneggiante alla cultura nazifascista

1) È vietato su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di oggetti riferenti simboli che si richiamano alla cultura nazifascista.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00 e la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, degli oggetti messi in vendita vietata.

Art. 32 - Mestieri ambulanti - Disposizioni generali

1) L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2) Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

3) Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 33 - Operatori del proprio ingegno

1) Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2) Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico e dimostrare di essere in regola con la normativa fiscale.

3) Non è considerato operatore del proprio ingegno, ed è quindi soggetto alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

4) Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, imbonitori di giochi di sortilegio e simili.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 34 - Attività artistiche di strada

1) Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o similari.

2) L'esercizio dell'attività artistica di strada deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e ambientale.

3) Gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 35 - Vendita porta a porta

1) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione, al protocollo comunale, contenente i seguenti elementi:

- generalità complete, codice fiscale del titolare, numero di telefono, fax, e-mail o, nel caso di società, del legale rappresentante, con allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- copia della comunicazione di inizio attività presentata al Comune di residenza o di sede legale della società;

- periodo di effettuazione della vendita;

- oggetto della vendita;

- elenco degli incaricati alla vendita con allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2) La comunicazione si intende accolta se entro il termine, di cui sopra, non perverrà il diniego motivato da parte del Comando Polizia Locale.

3) Ogni incaricato, durante le operazioni di vendita, deve aver esposto in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'impresa, di cui al comma precedente, numerato e aggiornato annualmente, contenente le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa con la firma di quest'ultimo.

4) Il personale addetto alla distribuzione deve essere provvisto della copia di comunicazione vidimata dall'ufficio protocollo.

5) In caso di vendita in assenza di comunicazione, i responsabili sono puniti ai sensi dell' art. 22 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114.

6) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 36 - Processioni, manifestazioni

1) Le processioni, i cortei funebri o altre manifestazioni religiose e civili (salvo quelle organizzate direttamente dall'amministrazione comunale) che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno essere preventivamente concordati con il comando di Polizia Locale e dovranno rispettare la segnaletica stradale.

2) Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del T.U.L.P.S..

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

CAPO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 37 - Disposizioni generali

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause degli stessi.
- 3) Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4) È vietato impiantare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore in fabbricati destinati a civile abitazione. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 38 - Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi senza specifica autorizzazione comunale, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.
- 2) L'esercizio delle attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3) Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 39- Abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi commi.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni, le macchine tagliaerba e qualsiasi altro strumento rumoroso, non possono farsi funzionare tra le ore 22,00 e le ore 7,00 e tra le ore 13,00 e le ore 15,00.
- 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonchè gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo disturbo ai vicini. La disposizione vale anche

per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4) Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 21 nei giorni feriali e prima delle ore 10 e dopo le ore 19 e tra le ore 12 e le ore 15, nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

Art. 40 - Spettacoli e intrattenimenti

1) I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione e di circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali, nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2) Negli esercizi pubblici di somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile alla clientela, idoneo cartello, fornito dal Comune, con le disposizioni di cui al comma precedente.

3) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino schiamazzi e comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4) Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e, comunque, la musica deve cessare entro le ore 24 nelle serate di venerdì e sabato ed entro le ore 23 nelle altre serate, fatte salve eventuali deroghe motivatamente autorizzate.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 500,00.

6) In caso di recidiva, comporterà, per il titolare della licenza, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, la denuncia per violazione degli artt. 659 e 665 del Codice Penale e la sospensione o revoca delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 9 e 10 del TULPS.

Art. 41- Strumenti musicali

1) Chi faccia uso di strumenti musicali nella propria abitazione è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto

1) I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, devono essere tarati in modo tale affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata continuativa di tre minuti e, in ogni caso, non superiore a 10/15 minuti complessivi..

2) La disposizione di cui al comma 1) del presente articolo, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

Art 43 - Accattonaggio e questue

1) È vietato, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, all'esterno dei pubblici esercizi e di punti commerciali, accattare, raccogliere questue ed elemosine, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

2) E' vietata la pratica dell'accattonaggio con animali su tutto il territorio comunale, in qualsiasi forma e da qualunque soggetto. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli Organi di vigilanza in collaborazione con le Associazioni Animaliste preposte e ricoverati presso il canile convenzionato.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00; oltre alla contestuale confisca dell'obolo provento delle violazioni e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata.

CAPO V - MANTENIMENTO, CONDUZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 44 - Cani e animali di altre specie

- 1) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani, anche se temporaneamente, di iscriverli all'anagrafe canina, attraverso il proprio veterinario o tramite l'Ufficio veterinario ASL competente, entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e, comunque, prima della loro cessione a qualunque titolo.
- 2) L'eventuale smarrimento o scomparsa del cane deve essere comunicato entro sette giorni alla Polizia Locale o all'ASL di competenza che provvederanno ad inserirlo in anagrafe canina. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, detentore o possessore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.
- 3) Variazioni di domicilio e/o di proprietà, o il decesso del cane dovranno essere comunicati entro 15 giorni al veterinario di fiducia o all'Ufficio veterinario dell'ASL di riferimento.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art 83 del D.P.R. 8/2/1954 n 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e dall'art. 105 della L.R. 30/12/2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), è vietato lasciar vagare incustoditi i cani nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali.
- 5) Nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini è fatto divieto di introdurre cani; nei luoghi prospicienti asili e scuole elementari e comunque ove vi sia concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro taglia, razza od attitudine, dovranno essere condotti usando un guinzaglio di misura non superiore a m. 1,5.
- 6) I proprietari ed i detentori di cani circolanti su aree pubbliche dovranno essere muniti di una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- 7) I cani che circolano incustoditi su area pubblica saranno accalappiati e ricoverati, a spese dei proprietari, presso il canile sanitario.
- 8) I proprietari di cani o le persone che li accudiscono devono porre attenzione affinché gli animali stessi non disturbino di giorno e specialmente di notte con insistenti latrati o simili.
- 9) I proprietari o le persone incaricate della loro custodia che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio.
- 10) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani, cureranno la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali, li riporranno in un sacchetto od involucro integro e depositato negli appositi contenitori. A tale riguardo è fatto obbligo ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, allorché ne conducono su aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, di essere muniti di quanto necessario alla raccolta e conferimento degli escrementi, come sopra descritto.
- 11) I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le

recinzioni di confine. Le recinzioni dovranno essere atte ad evitare fughe di animali e dovranno avere apposto il cartello di segnalazione della presenza del cane.

12) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

13) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

Art. 45 - Utilizzo degli animali in spettacoli e altri intrattenimenti

1) E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo e intrattenimento pubblico. Altresì è anche vietata l'esposizione dei suddetti animali se non esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, assicurando l'impossibilità del contatto fisico diretto fra il pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

2) E' fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della legge 150/1992;
- c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione, di sesso, di rapporto preda-predatore;
- e) non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
- f) non utilizzare gli animali prelevati in natura;
- g) l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente Regolamento.

3) L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata oltre che alla esibizione della domanda nelle modalità previste dal vigente "Regolamento concessioni aree pubbliche spettacoli viaggianti", approvato con D.C.C. n° 121 del 17/05/2000, anche alla presentazione delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
- dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 legge 150/1992 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento animali;
- copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento.

4) Le violazioni al presente articolo comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

In sede di sopralluogo preventivo presso l'area circense, da parte degli Organi competenti al rilascio l'autorizzazione, qualora si riscontrassero che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciata l'autorizzazione.

Nel caso in cui una delle violazioni indicate nel presente articolo sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertatori, se i tempi lo consentono, chiederanno la revoca dell'autorizzazione e procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

5) Gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse.

CAPO VI - SALE GIOCHI E ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Art. 46 - Adempimenti amministrativi

1) L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 2 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi allo Sportello Unico, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche all'attività e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 47 - Validità ed efficacia dei titoli abilitativi

1) La segnalazione di cui all'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 è a tempo indeterminato e si riferisce esclusivamente ai soggetti ed ai locali in essa indicati.

2) La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dello Sportello Unico.

3) L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico, ferma restando la necessità di iscrizione nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

4) Lo Sportello Unico, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

5) Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del precedente comma 4, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Art. 48 - Somministrazione nelle sale giochi

1) Le attività di sale giochi devono essere esercitate in locali distinti e separati dai locali ove vengono esercitate attività di somministrazione autorizzate ai sensi della legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6. A tal fine, le sedi delle diverse attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione, e, comunque, senza alcun varco di passaggio con il locale in cui si svolge attività di somministrazione.

2) È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi della legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, previa presentazione allo Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

a) dall'insegna di esercizio risulta chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non è autonomo rispetto all'attività di gioco;

b) l'accesso all'area di somministrazione avviene dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

c) l'area di somministrazione non accessibile direttamente dalla pubblica via ed è situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

d) l'attività di somministrazione avviene esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;

e) la superficie di somministrazione non è superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

3) Nelle attività di sale giochi è vietato:

- la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 (sedici) anche in presenza di familiari;
- la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore a 21% del volume.

Art. 49 - Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

1) E' vietata, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale.

3) E' vietato l'utilizzo di insegne recanti la denominazione "Casinò", "Casa da Gioco", "Slot machine" o espressioni simili.

4) Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'articolo 110, comma 1 TULPS, la tariffa ed il regolamento di ciascun gioco.

5) E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

6) L'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS è vietata ai minori di anni diciotto. Tale divieto

deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

7) L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato con apposita ordinanza sindacale da adottarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in conformità agli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta Comunale o dei criteri all'occorrenza indicati dalla Regione.

8) I giochi offerti o installati presso gli esercizi, ivi compresi i terminali per il gioco a distanza, devono rispondere ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

9) E' in ogni caso vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio dei giochi in aree all'esterno dei locali di esercizio.

Art. 50 - Requisiti strutturali e distanze

1) Nel centro storico del comune di Inzago, come individuato dal vigente strumento urbanistico, non è consentito l'insediamento di attività di sala giochi.

2) Come previsto dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 e dalla D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274, le sale giochi non possono essere collocate ad una distanza inferiore a mt. 500 rispetto ai seguenti luoghi:

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado e strutture similari a carattere educativo;
- locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio- assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, impianti sportivi, oratori, centri giovanili);
- strutture ricettive per categorie protette;
- sedi operative di associazioni di volontariato;
- luoghi di culto, cimitero.

Con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno altresì essere aumentate le distanze dai predetti luoghi sensibili.

3) E' vietato l'insediamento di sale giochi presso unità immobiliari sottostanti o adiacenti a civili abitazioni.

4) I valori delle distanze si ricavano dall'itinerario pedonale più breve tra gli accessi degli esercizi e quello dei luoghi indicati secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

5) Per le sale giochi la distanza è dichiarata dall'interessato in sede di segnalazione certificata di inizio dell'attività, salvi i poteri di verifica e controllo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 51 - Locali di esercizio

1) I locali utilizzati per l'attività di sala giochi possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e s.m.i.) ed esterna,

previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

3) I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

4) I locali adibiti a sala giochi devono avere una superficie utile non inferiore a mq. 100 e non superiore a mq. 250. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e le altre aree non aperte al pubblico.

Art. 52 - Dotazione di parcheggi

1) In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Urbanistico comunale, le sale giochi devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari almeno mq 3 per ogni mq di superficie utile.

2) I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3) I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 50 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzate su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

4) I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

Art. 53 - Requisiti igienico-sanitari

1) Il locale dovrà essere dotato almeno di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza ed uno destinato agli operatori, dotato di spogliatoio, più un bagno per portatori di handicap.

2) Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali.

Art. 54 - Vigilanza e sanzioni

1) I soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o

tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Ufficio dell'AAMS ed al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2) Ferme restando le sanzioni penali, le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge Regionale 21/10/2013, n. 8 e le violazioni al TULPS che sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis, le violazioni a quanto previsto del presente regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

- a) mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzioni da euro 75,00 a euro 500,00;
- b) mancata cessazione dell'attività di somministrazione entro l'orario di esercizio della sala giochi: sanzione da euro 75,00 a euro 500,00;
- c) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da euro 75,00 a euro 500,00;
- d) svolgimento attività di somministrazione all'esterno dell'esercizio: sanzione da euro 75,00 a euro 500,00;
- e) mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all'attività di somministrazione: sanzione da euro 75,00 a euro 500,00;
- f) mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione, abuso e alcuni numeri telefonici di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico: sanzione da euro 25,00 a euro 75,00;

3) In caso di violazioni relative ai precedenti punti a – c – e, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste del presente regolamento.

Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca delle autorizzazioni.

4) In caso di violazioni relative ai precedenti punti b – d potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione con contestuale sospensione dell'attività di somministrazione.

Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione per la somministrazione.

TITOLO III – MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 55 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

- 1) Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria, risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto e dagli appartenenti alla Polizia Locale
- 2) L'attività di mediazione sociale, di cui al presente articolo, è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.
- 3) Gli addetti al suddetto servizio possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
- 4) Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
- 5) Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi di cui al verbale del precedente comma, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 59 c. 3)
- 6) La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani anche informando i principi contenuti nel presente Regolamento. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 56 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

- 1) In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziani o minorenni o comunque soggetti in situazioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene a supporto di altri uffici o servizi comunali, di altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate, secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti.
- 2) Per la soluzione delle situazioni di cui al precedente comma, il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
- 3) Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Locale interviene identificando il minore e segnalandolo ai servizi sociali. Nel caso in cui si dovesse procedere all'accompagnamento presso strutture adeguate, verrà notiziata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Art. 57 - Trattamenti e Accertamenti Sanitari Obbligatori

- 1) In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e/o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale
- 2) Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
- 3) La Polizia Locale, durante le operazioni, di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre a provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
- 4) Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

TITOLO IV PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 58 - Sistema sanzionatorio, competenze attuative e gestionali

- 1) Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Competente ad accertare le violazioni è in via prioritaria la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- 3) Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Responsabile della Polizia Locale.
- 4) Nell'emanare l'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/81, il Responsabile della Polizia Locale determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e applicherà l'aumento fino a un terzo in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81.
- 5) Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.
- 6) I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio comunale.
- 7) L'accertamento delle violazioni comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso, quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.
- 8) Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido
- 9) Qualora il trasgressore non ottemperi ai suddetti obblighi il Comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

Art. 59 - Sanzioni

- 1) Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
- 2) Qualora, ai sensi del presente regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere messo a disposizione degli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 500,00.
- 3) Il trasgressore che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 58 c.7) o non vi ottempera nei termini previsti o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirle immediatamente e all'art.55 c. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

4) È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.

Art. 60 - Abrogazioni

1) I provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore.